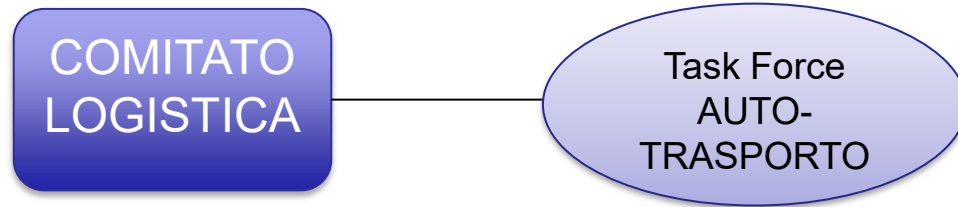




FEDERCHIMICA  
CONFINDUSTRIA

# Le Linee Guida di Federchimica sul nuovo provvedimento dell'autotrasporto

Francesca Belinghieri



Alessandro Bonanomi - S.I.A.D.  
Matteo Colombi – Mapei  
Maurizio Colombo – Lamberti  
Gaetano Conti – Basell Poliolefine Italia  
Paolo D’Adda – C.O.I.M.  
Michele Imbriani – Sasol Italy  
Davide Italia – Air Liquide Italia Service  
Isabella Kulich – Roquette Italia  
Paola Nocerino – Air Liquide Italia  
Davide Pontiggia – Roquette Italia  
Alessandra Silva – Versalis  
Giulio Traversi – Certiquality  
Riccardo Vailati - Bayer  
Cristian Zanchi – Radici Chimica  
Elena Zozzolotto – Mapei

e un ringraziamento speciale all. Avv. Stefano Fadda

# La nuova norma

## Articolo 4 del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, pubblicato su G.U. n. 116 del 21 maggio 2025 convertito in Legge con L. 18 luglio 2025, n. 105 pubblicata su G.U. n. 166 del 19 luglio 2025.

**«Art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). –**

1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a **novanta minuti** per ciascuna operazione. **((Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce.))** Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa **il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni**, nonché circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di **mancato rispetto** di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio **sistema satellitare di geolocalizzazione** del veicolo oppure con quelle del **tachigrafo intelligente** di seconda generazione.
2. Il **committente** e il caricatore sono **tenuti in solido** a corrispondere al vettore un **indennizzo**, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, **pari a 100 euro** per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo **non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore**. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma è soggetto a **rivalutazione automatica, con cadenza annuale**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI), **((rilevato dall'Istituto nazionale di statistica))**. La richiesta d'indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 **((del presente articolo))** è dovuto anche qualora **siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto** e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del **((codice della strada, di cui al))** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

## INDICE

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| INTRODUZIONE .....                                                                | 1 |
| OBIETTIVO E SCOPO .....                                                           | 1 |
| 1. LE PRINCIPALI CRITICITÀ DEL PROVVEDIMENTO .....                                | 2 |
| 1.1. Applicabilità della normativa nel trasporto nazionale e internazionale ..... | 2 |
| 1.2. Derogabilità dalle disposizioni della norma .....                            | 2 |
| 1.3. Applicazione della normativa ai contratti in essere .....                    | 2 |
| 1.4. Esenzioni per tipologia di trasporto .....                                   | 3 |
| 1.5. Soggetti coinvolti .....                                                     | 3 |
| 1.6. Calcolo dell'indennizzo .....                                                | 3 |
| 1.7. Ora e frazione di ora .....                                                  | 4 |
| 1.8. Calcolo tempi per le operazioni di carico/scarico .....                      | 4 |
| 2. GESTIONE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE CONTESTAZIONI LUNGO LA<br>FILIERA.....   | 6 |
| 2.1. Responsabilità .....                                                         | 6 |
| 2.2. Perdita del diritto all'indennizzo .....                                     | 6 |
| 2.3. Gestione degli Incoterms .....                                               | 7 |
| 2.4. Termine di decadenza .....                                                   | 7 |

## Alcune considerazioni: applicabilità del provvedimento

- **Applicabilità della normativa nel trasporto nazionale e internazionale:** dubbi sull'internazionale
- **Derogabilità dalle disposizioni della norma:** non derogabile per carattere imperativo della norma
- **Applicazione della normativa ai contratti in essere:** applicabile
- **Esenzioni per tipologia di trasporto:** applicabile a tutte le tipologie di merci
- **Soggetti coinvolti:** le Istruzioni al vettore devono essere fornite dal committente, destinatario della merce o qualsiasi altro soggetto coinvolto nella filiera del trasporto (es. (s)caricatore) circa il luogo, l'orario e modalità di accesso al sito.



**All in!**



## Alcune considerazioni: calcolo dell'indennizzo

- **Calcolo all'indennizzo:** Attesa (90 minuti) non include il tempo materiale per effettuare le operazioni, se individuato nel contratto. Da considerare nel conteggio anche periodi di inattività del committente.



Senza indicazioni su orario, l'ora di arrivo è rilevata dal tachigrafo intelligente o dai sistemi di geolocalizzazione. Consigliabile usare altri strumenti (es. i registri di accettazione o l'orario della pesa)

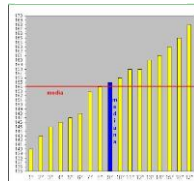


Con slot o appuntamento, il periodo di franchigia parte dall'orario concordato. L'arrivo posticipato del vettore, potrà essere causa di perdita del diritto all'indennizzo (opportuno disciplinare a contratto le conseguenze del mancato rispetto dello slot assegnato).



- **Ora o frazione di ora: €100** per ogni ora o frazione, rivalutato annualmente
- **Calcolo tempi per le operazioni di carico/scarico:** Identificare statisticamente il tempo di carico/scarico con un margine di sicurezza (20%) in base a tipologia di prodotto trattato, modalità di trasporto e processi aziendali ed esplicitarli nel contratto

**100**



## Alcune considerazioni

- **Responsabilità:** Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere l'indennizzo al vettore: individuare il soggetto responsabile.

Il committente ha un rapporto contrattuale con il vettore.

Se si è committenti, ma non caricatore/scaricatore, bisogna tutelarsi definendo preventivamente gli orari di inizio delle operazioni e le tempistiche previste per lo svolgimento delle operazioni di carico/scarico.

Se si è caricatore/scaricatore, ma non committente, è opportuno condividere con i propri fornitori/clienti le relative regole.

- **Perdita del diritto dell'indennizzo:** L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento della franchigia sia imputabile al vettore. (Es. slot non rispettato o numero di ore di guida residue insufficienti per completare le operazioni) o per cause di forza maggiore.

Annotare sui DDT cause di ritardo e farle controfirmare. Disciplinare questi aspetti nel contratto.



## Alcune considerazioni

- **Gestione degli incoterms:** allineare le informazioni riportate nei DDT con le indicazioni riportate a contratto, per garantire univocità. Nel caso di richiesta di indennizzo per superamento dei tempi di attesa presso il destinatario o presso il caricatore (ad esempio in caso di ex-works) o comunque soggetto che non ha rapporto contrattuale con il vettore, si consiglia di disciplinare questo aspetto con il fornitore/cliente e promuovere una adeguata prenotazione di slot o accordi specifici per non incorrere in richieste ingiustificate di indennizzo.
- **Termini per la decadenza:** se non indicati (es. 8 giorni), vale 1 anno

